

Direzione Transizione Ambientale
Area Risorse Idriche e Igiene Ambientale
Direzione

Spett.le
ARERA

Oggetto: Osservazioni da parte del Comune di Milano.

Di seguito le osservazioni relative alla Consultazione 11 maggio 2021 196/2021/R/rif.

Q1. Si ritengono esaustive, seppure nella loro schematicità, le considerazioni riportate in ordine agli obiettivi dell'azione regolatoria, anche alla luce delle rappresentate criticità riscontrate con riferimento al primo periodo di regolazione? Motivare la risposta.

Si ritengono certamente importanti le considerazioni riportate in ordine agli obiettivi dell'azione regolatoria.

Si ritiene condivisibile il mantenimento di meccanismi di *sharing* dei ricavi e dei costi operativi incentivanti, nell'ottica di promuovere sistemi di economia circolare che tengano conto non solo delle frazioni materiali, ma anche della produzione di energia e calore.

Q2. Si condivide la proposta di durata quadriennale per il secondo periodo regolatorio, considerando il medesimo periodo pluriennale quale orizzonte temporale di riferimento per lo sviluppo del piano economico finanziario? Motivare la risposta.

Si ritiene che una durata quadriennale e non più solo annuale del PEF TARI possa consentire di recuperare la dimensione programmatica che caratterizzava la redazione dei piani economico-finanziari precedentemente all'introduzione della regolazione ARERA. Un PEF predisposto su base pluriennale consente di considerare l'andamento dei costi e gli effetti delle politiche di investimento sulle correlate entrate tariffarie su un orizzonte di medio periodo e appare coerente con quanto disposto dall'art. 18 del MTR in tema di contenuti minimi del PEF (il riferimento è in particolare alla necessità che il PEF comprenda il piano finanziario degli investimenti necessari per il conseguimento degli obiettivi del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani).

Nondimeno si osserva che la durata quadriennale appare troppo ridotta nell'ottica di consentire l'elaborazione di piani finanziari di lungo periodo, che consentano affidamenti di media-lunga durata, ossia di una durata consona alla realizzazione di investimenti che permettano la realizzazione di impianti e in generale il miglioramento della qualità del servizio, anche sotto il profilo ambientale.

Inoltre, la complessità dei subentri, ulteriormente incrementata dalle garanzie che qui si prospettano e dall'obbligo di controllo sul PEF da parte dell'affidatario, richiede una tempistica maggiore.

A maggior ragione si condividono le revisioni infra periodo.

Q4. Si ritiene condivisibile la proposta di prevedere eventuali revisioni infra periodo, al ricorrere di circostanze eccezionali e non prevedibili al momento delle determinazioni tariffarie di pertinenza? Motivare la risposta.

Si ritiene opportuno consentire all'ETC di effettuare revisioni infra periodo, nel limite di una revisione nell'anno precedente a quello di nuova determinazione tariffaria biennale, al verificarsi di circostanze anche non di natura eccezionale e imprevedibile ma in grado di determinare un impatto sul PEF, in ogni caso motivando le ragioni di tale revisione.

Q8. Si ritiene vi siano ulteriori elementi di cui l'Autorità debba tener conto ai fini dell'individuazione del perimetro della regolazione per l'accesso agli impianti di trattamento? Motivare la risposta.

Il perimetro della regolazione andrebbe tracciato valutando anche le singole situazioni specifiche, considerato che – anche in settori e aree in cui teoricamente esiste la libera circolazione dei rifiuti - potrebbero essere presenti situazioni di scarso confronto competitivo, anche a fronte di una dotazione impiantistica adeguata, legato anche alla collocazione geografica o alla dimensione degli operatori.

Con riferimento al paragrafo “Perimetro di regolazione tariffaria e principi di riferimento” di cui alla pag. 27 e seguenti, si propone di far rientrare nel perimetro regolatorio in modo esplicito la frazione organica.

In merito a quanto riportato nel punto 3.28 (pag. 28-29), si suggerisce di integrare il testo ricomprendendo tra i soggetti che possono sottoscrivere “specifiche convenzioni” oltre ai Comuni anche i soggetti gestori del servizio.

Con riferimento all'organizzazione che Regione Lombardia si è data con Legge Regionale n. 26/2003 e s.m.i. (organizzando il proprio sistema integrato di gestione dei rifiuti in modo alternativo rispetto all'organizzazione per ATO, non regolando le tariffe di accesso agli impianti di smaltimento e istituendo di fatto un sistema di concorrenza tra gli impianti, liberi di contrattare il prezzo con i conferitori) si ritiene che il sistema regolatorio per l'accesso agli impianti di trattamento/smaltimento - oggetto della presente consultazione di ARERA e per quanto possibile comprendere – possa e debba essere direttamente applicabile anche in Lombardia.

Q11. Nei casi di gestore integrato, si ritiene condivisibile l'orientamento di adottare una regolazione tariffaria tout court, prevedendo anche forme di incentivazione (tramite un meccanismo perequativo) in funzione della gerarchia stabilita per la gestione dei rifiuti? Motivare la risposta.

Nei casi di impianti gestiti da operatori integrati, è condivisibile l'orientamento di adottare una regolazione tariffaria tout court anche in assenza di organizzazione per ATO; si ritiene questo orientamento valido anche e soprattutto nei casi di gare con gestione integrata dei rifiuti e, laddove il numero degli impianti non fosse sufficiente a garantire la competitività nel rispetto dell'art 182 bis del d.lgs. 152/2006, si propone di prevedere uno schema di accordo vincolante per tutti i proprietari di impianti.

Q38. Si condivide l'ipotesi di valorizzare il confronto tra i gestori e gli Enti territorialmente competenti, al fine di favorire la sostenibilità finanziaria della gestione? Motivare la risposta.

Si condivide l'ipotesi di disciplinare e valorizzare il confronto tra ETC e gestore, non solo in relazione all'eventualità che l'Ente territorialmente competente applichi una riduzione delle entrate tariffarie in coerenza con quanto previsto dall'art. 4.5 della deliberazione 443/2019/R/RIF ma con riferimento alla complessiva procedura di validazione del PEF TARI. A tale riguardo si segnala la necessità che l'Autorità fornisca chiare indicazioni sulla procedura di validazione in modo che, in particolare, risultino maggiormente definiti i contenuti della verifica dei dati contabili presenti nel PEF "grezzo" trasmesso dal gestore ed a maggior chiarimento della relazione intercorrente tra ETC e gestore nell'ambito di tale procedura.

**Il Direttore
Area Risorse Idriche e Igiene Ambientale
dott. Angelo Pascale**